



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

2023-2025

(rev.5 del 15/01/2023)

(Sezione specifica del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 2020 - 2022 (redatte in attuazione del D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" congiuntamente al D.lgs. 175/2016 cosiddetto TUSP e s.m.i. e secondo quanto previsto nel "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (PNA) approvato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3.8.2016)

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Ing. Elena Lenarduzzi

Adottato in data 25 gennaio 2023 con delibera n. 01-2023 del 25 gennaio 2023 del Consiglio di
amministrazione di HydroGEA S.p.a.

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"

LEGENDA – ABBREVIAZIONI

ANAC : Autorità Nazionale Anticorruzione

MOG : Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01

OdV : Organismo di Vigilanza

PNA : Piano Nazionale Anticorruzione

PTPC : Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

RPCT : Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

CDA : Consiglio di Amministrazione

PARTE PRIMA

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LA NOZIONE DI CORRUZIONE

LA LEGGE N. 190/2012 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

- *Attuazione*
- *Contenuto e finalità del Piano*
- *Adozione e aggiornamento del Piano*
- *Ambito soggettivo di applicazione*

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- *Nomina*
- *Compiti*
- *Responsabilità*
- *Facoltà*
- *Sinergie*

FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO

- *“Reati-presupposto” ex D. Lgs.231/01*

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- *Generalità*
- *Organo di governo (Consiglio di Amministrazione)*
- *L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*
- *Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*
- *I Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*
- *I Collaboratori a qualsiasi titolo*
- *L’Organismo di Vigilanza*
- *Responsabili di Direzione*
- *Tutti i Dipendenti*

GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO

METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO REATO

POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI

RAPPORTI TRA TRASPARENZA E DATA PRIVACY – TRA LEGGE 190/2012 E DECRETO LEGSLATIVO 231/2001

- *Rpct e Dpo*

- *Rpct e Odv*

POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI

- *Aree di rischio generali:*
- *Aree di rischio specifiche*
- *Valutazione del rischio*

LA GESTIONE DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- *Misure obbligatorie*
- *Misure specifiche*

PARTE SECONDA - TRASPARENZA

PREMESSA

MODALITA' DI ATTUAZIONE

AZIONI

ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI

ACCESSO CIVICO

- *Accesso civico obbligatorio*
- *Modalità per l'esercizio dell'accesso civico obbligatorio*
- *Accesso civico generalizzato*
- *Modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato*

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LA FORMAZIONE

MONITORAGGIO – AUDIT INTERNI

LA VIGILANZA E IL SISTEMA SANZIONATORIO

CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

PREMESSA

Il presente Piano (nel seguito anche PTPCT) rappresenta un aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza 2020-2022. La legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e le disposizioni normative ad essa collegate, quali il D.Lgs. n. 33/2013 relativo agli “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni” e il D.Lgs. n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” hanno tratteggiato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo anche conto degli orientamenti internazionali in materia.

HydroGEA S.p.a. fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, riconoscendole quali essenziali all’espletamento della propria attività funzioni ed al perseguimento dei propri obiettivi. Come riconosciuto dall’art.97 della Costituzione Italiana, la prevenzione della corruzione e il contrasto dell’illegalità sono una priorità strategica poiché la corruzione costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale del territorio, all’efficienza e all’efficacia dell’azione amministrativa e al buon andamento delle istituzioni pubbliche. Il sistema di prevenzione della corruzione si basa, dal punto di vista delle fonti normative, su due momenti essenziali: - il primo momento è costituito dalla pubblicazione del Piano nazionale (PNA), adottato dall’ANAC ovvero dai suoi aggiornamenti, con i quali vengono fornite ai soggetti interessati le indicazioni da seguire nella redazione dei singoli Piani; - il secondo momento, invece, è costituito dalla redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) da parte di ciascuna società e/o ente, aggiornati annualmente, attraverso cui vengono identificate e monitorate le misure di prevenzione della corruzione in grado di intervenire sui comportamenti, sui processi e all’interno delle stesse regole di funzionamento delle società, laddove necessario.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT o il Piano) è redatto dalla S.p.a. HydroGEA (di seguito anche HydroGEA, la Società o Azienda) in conformità alle seguenti norme:

- Legge 190 del 2012 (di seguito anche L. 190/2012) recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. Legge anticorruzione);
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. Legge anticorruzione);
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006) (GU n.3 del 4-1- 2013);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito anche D. L.vo n. 33 del 2013), relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
- Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62
- Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013);
- Delibera CIVIT 4 luglio 2013, n. 50

- “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
 - Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche PNA) approvato l’11 settembre 2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) - divenuta dal 31 ottobre 2013 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - Circolare del Ministero per la PA e la semplificazione 1/2014 del 24 febbraio 2014;
 - Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (GU n.144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
 - Delibera ANAC del 20 ottobre 2014, n. 144
 - “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”; – Legge 27 maggio 2015, n. 69
 - Disposizioni in materia di diritti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;
 - Determinazione ANAC del 17 giugno 2015, n. 8 – Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
 - Regolamento ANAC emanato il 15 luglio 2015 in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs.33/2013;
 - Legge 7 agosto 2015, n. 124 – Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Art.7 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
- Inoltre, il presente Piano è conforme alle modifiche alla normativa sopraelencata introdotte da:
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ecc.;
 - Determinazione ANAC del 3 agosto 2016, n. 831
 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
 - Determinazione ANAC del 3 agosto 2016, n. 833
 - Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
 - Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 - Determinazione ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1310
 - Prime linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. L. vo n. 33 del 2013 come modificato dal D. L. vo n. 97 del 2016;
 - Delibera ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1309
 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle cause di esclusione e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D. L.vo 33 del 2013;
 - Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 2013,
 - Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013, delle indicazioni fornite dall’ANAC già CIVIT) reperibili on line, dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), dell’aggiornamento 2015 al PNA e del PNA 2016, recentemente adottato con Delibera 831/16;
 - Delibera ANAC dell’8 marzo 2017 n. 241 – Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016;

- Delibera ANAC dell'8 novembre 2017 n. 1134 – Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici;
- Delibera ANAC del 22 novembre 2017 n. 1208 – Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recepito con D. L.vo n. 101 del 10 agosto 2018 – Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Delibera ANAC del 2 ottobre 2018 n. 840 – Parere dell'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Delibera ANAC del 21 novembre 2018 n. 1074 – Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; ➤ Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;
- Delibera ANAC del 25 settembre 2019 n. 859 – Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013;
- Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 – Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Il presente Piano, in accordo con quanto stabilito dalla L.190/2012 e dal PNA, ha un orizzonte temporale triennale (2023-2025) ed è soggetto, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad aggiornamento, prendendo a riferimento il triennio successivo.

Il presente Piano è integrato con l'applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza all'interno della specifica sottosezione (Parte Seconda – Trasparenza).

LA NOZIONE DI CORRUZIONE

Il concetto di corruzione, pur non espressamente definito alla L.190/2012, trova il suo fondamento non soltanto nella normativa penalistica e/o inerente la responsabilità contabile ma anche in disposizioni di natura disciplinare e/o deontologiche. Il codice penale prevede tre fattispecie, pur interessate da provvedimenti di riforma con particolare riferimento all'entità delle sanzioni.

L'articolo 318 punisce la corruzione per l'esercizio della funzione: *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”* • L'articolo 319 sanziona la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”* • L'articolo 319-ter colpisce la corruzione in atti giudiziari: *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici*

anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Ai fini della prevenzione ed in linea con le indicazioni ANAC, la nozione di corruzione viene intesa in senso ampio: il fenomeno corruttivo, infatti, non deve essere circoscritto alle fattispecie descritte nel codice penale ma deve riguardare anche la c.d. “maladministration” e precisamente l’insieme dei comportamenti che deviano dal perseguimento dell’interesse generale, a causa del condizionamento di interessi particolari. Pertanto, anche questi comportamenti non si sostanziano in specifici reati, in concreto essi possono risultare contrari all’interesse pubblico, facendo venir meno i principi costituzionali dell’imparzialità e della buona amministrazione.

LA LEGGE N. 190/2012 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - entrata in vigore il 28 novembre 2012 – recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stata adottata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 al dichiarato fine di individuare “in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

La Legge è stata successivamente modificata dal D.lgs. 97/2016. Con tale provvedimento, pertanto, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione. Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche “PNA”), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche “ANAC”) e a un secondo livello si collocano Piani Triennali Anticorruzione di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell’analisi dei rischi specifici di ognuna. Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, evidenziano l’esigenza di perseguire, principalmente, i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Attuazione

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire la legalità e la trasparenza all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge, è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT).

Il PNA approvato da CIVIT (ora ANAC) fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale. Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la L.190/12 che impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale “sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”. Tuttavia, “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già

modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale).

Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Tale obbligo è stato recentemente ribadito dalle Linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, tra le quali le Determinazioni nr. 8 del 17 Giugno 2015, nr. 12 del 28 Ottobre Settembre 2015, e nr. 1134 dell'8 Novembre 2017, emanate dall'ANAC., nonché dal D.lgs. 97/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto al contempo che sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società partecipate/controllate e preso atto delle indicazioni al momento fornite dagli Enti Locali di riferimento, HydroGEA ha ritenuto di adottare il presente PTPCT che viene a costituire parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC), già adottato dall'Azienda stessa, al fine di porre ogni forma di possibile ostacolo all'eventuale insorgere dei reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo nr. 231/01, rendendo, così ancor più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Contenuto e finalità del Piano

Il PTPCT, come indicato nel precedente paragrafo, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/01 (di seguito MOGC 231 o il Modello 231), adottato dalla Società con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 31 maggio 2018.

Esso è lo strumento attraverso il quale HydroGEA descrive la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. In particolare il Piano è il documento nel quale sono rappresentati:

- i ruoli e le responsabilità del RPCT e degli organi di controllo e, in generale, dei dipendenti della Società;
- le misure di prevenzione e di controllo implementate al fine di prevenire i rischi di corruzione;
- il programma delle misure da implementare nel triennio 2023-2025.

Come detto, il Piano è redatto in conformità alle norme di riferimento, L.190/2012, D. Lgs.33/2013 e D.lgs. 97/2016, e in coerenza con i principi e gli obiettivi stabiliti dal PNA. I contenuti minimi che lo stesso deve possedere, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012, sono:

- individuare le aree a rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione circa il funzionamento e l'osservanza del piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra HydroGEA S.p.a. ed i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della Società

- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

In caso di commissione, all'interno dell'Azienda, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione in coerenza a quanto sopra previsto, nonché l'attività di vigilanza sul funzionamento dello stesso e la relativa attività di monitoraggio, esclude la responsabilità del RPCT per il fatto commesso (art. 1, comma 12, Legge n. 190/2012).

La natura delle responsabilità alle quali il RPCT è sottoposto in relazione alla tipologia di inadempimento e l'entità delle responsabilità stesse sono stabilite dalla Legge n. 190/2012 e dovranno altresì essere contestualizzate alla luce della tipologia di rapporto in essere fra il Responsabile e la Società. È esclusa la responsabilità penale.

Adozione e aggiornamento del Piano

Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 8, Legge 190 del 2012 il PTPCT deve essere adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno e va pubblicato nella sezione del sito internet aziendale denominata "Società Trasparente". Coerentemente con quanto previsto dal PNA e dai suoi allegati, l'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPCT. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), nominato ai sensi della L.190/2012, coadiuvato dai Responsabili delle Direzioni aziendali eventualmente interessate, potrà proporre all'Organo di governo eventuali modifiche o integrazioni del Piano.

Ambito soggettivo di applicazione

Destinatari del Piano chiamati a darvi attuazione sono:

1. Consiglio di Amministrazione
2. Componenti del Collegio Sindacale
3. Componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001
4. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
5. Responsabili di Direzione
6. Responsabili Unici del Procedimento (RUP)
7. Direttori Lavori
8. Tutti i dipendenti
9. Tutti i collaboratori
10. Utenti

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nomina

Il Consiglio di amministrazione di HydroGEA S.p.a. nella seduta nr. 16-2022 del 20-26-28 luglio 2022, confermando l'analoga decisione assunta nella precedente seduta nr. 16 del 10.Luglio 2019, ha nominato l'Ing. Elena Lenarduzzi, componente del Consiglio di amministrazione, priva di deleghe gestionali, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Tale nomina è pubblicata sul sito internet della Società ed è stata prontamente comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il RPCT si occuperà pertanto di svolgere la regia

complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016.

Il Responsabile resta in carica sino a revoca e, comunque, fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Organo di governo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso, che presenti i requisiti richiesti. La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per sopravvenuta impossibilità o nel caso in cui vengano meno, in capo al Responsabile, i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento dell'Azienda od un soggetto ad esso appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo di governo provvederà a nominare il nuovo RPCT in sostituzione di quello al quale sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, l'Organo di governo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di governo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Così come chiarito dal PNA i compiti attribuiti al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

Compiti

L'art. 1, comma 10 della Legge n. 190/2012, stabilisce che il RPCT ha il compito di:

- elaborare entro il 15 gennaio di ogni anno la proposta di Piano, che deve essere adottata dall'Organo di governo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili competenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- proporre modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative difficoltà a mettere in atto le prescrizioni e quindi significative violazioni delle stesse ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- definire delle procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione ed individua, in accordo con i responsabili di ufficio, i dipendenti da sottoporre a formazione;
- elaborare entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro la diversa data che verrà normativamente prevista) la relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarne la sua pubblicazione sul sito internet aziendale (art. 1, comma 14, della Legge 190/2012);
- curare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D. L. vo n. 39 del 2013;
- verificare la diffusione del Codice Etico all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- segnalare al Direttore generale eventuali fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, sia riscontrati direttamente che indirettamente, in quanto segnalati da terzi tramite i canali informativi attivati per la raccolta di segnalazioni;
- riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto; - monitorare l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 43 del D. L.vo n. 33 del 2013).

Alla luce delle modifiche apportate dal D. L.vo n. 97 del 2016 le responsabilità del RPCT sono:

- in caso di commissione all'interno della Società di reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, è prevista una responsabilità disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L. "gas e acqua") ed amministrativa per l'eventuale danno erariale. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di aver proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento dello stesso;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare se non prova di aver vigilato sull'osservanza del Piano e di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il RPCT provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- aver supportato la funzione competente nell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra HYDROGEA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affari o interessi e alla correttezza e alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
- avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società. Per l'adempimento del proprio compito istituzionale al RPCT è riconosciuta in ogni momento la facoltà di:
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- richiedere pareri a soggetti esterni sulla congruità del modus operandi della Società in riferimento alle attività a più elevato rischio corruzione;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione (a tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali)

- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

Responsabilità

Le responsabilità del RPCT si articolano come segue:

- qualora, all'interno della Società, venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, è prevista una responsabilità di natura disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L.) ed amministrativa per l'eventuale danno erariale;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il RPCT provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra l'Azienda ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affari o interessi, alla correttezza ed alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
- avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di HydroGEA;
- supportare la funzione competente nell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In tale contesto HydroGEA S.p.a., al fine di avviare un'adeguata quanto valida attività di attuazione, implementazione e monitoraggio delle disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in argomento, si è avvalsa di una figura professionale esterna in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, integrità ed esperienza in grado di supportare adeguatamente il R.P.C.T. nell'espletamento della propria attività.

La Società ha affidato l'incarico di referente del R.P.C.T al dott. Gianni Caputo.

Facoltà

Per l'adempimento del proprio compito istituzionale al RPCT è riconosciuta in ogni momento la facoltà di:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- richiedere pareri a soggetti esterni sulla congruità del modus operandi della Società in riferimento alle attività a più elevato rischio corruzione;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa di HydroGEA, con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento.

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dell'Azienda, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

Sinergie

L'attività del RPCT è svolta in costante collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs nr.231/01. . A tale scopo è stato previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni, al fine di ottimizzare le attività di verifica, recependo dall'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni e risultati svolti dallo stesso che siano utili ai fini del rispetto e l'adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione. Di contro il RPCT notizierà l'Organismo di Vigilanza in merito all'attività di controllo svolta, dalla quale emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme anticorruzione. L'Organismo di Vigilanza renderà a tal fine disponibile al RPCT tutti i manuali e i modelli di gestione dei rischi, le procedure, le autorizzazioni, il sistema di deleghe e la documentazione in suo possesso, nonché le risultanze delle verifiche ispettive effettuate, al fine di rendere edotto il Responsabile delle procedure in atto in azienda e del monitoraggio sulla loro applicazione; ciò con esclusivo riferimento all'attività di vigilanza che l'Organismo stesso svolge in materia di prevenzione ai reati ex art. 25, D.lgs. 231/01 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) ed art. 25 ter D.L.gs 231/01 "Reati Societari", aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190), limitatamente all'ipotesi di corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c).

FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO

"Reati-presupposto" ex D. Lgs.231/01.

Il risk assessment eseguito per la compliance 231 ha considerato le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza possa avere un ruolo prevalentemente attivo nel rapporto corruttivo. L'integrazione del MOG 231 effettuata in conformità alle previsioni del PNA, stante la platea a cui si rivolge prevalentemente (soggetti appartenenti alla P.A.), recupera la gestione del rischio corruzione anche sul lato passivo, oltre ad aggiungere fattispecie di reato presupposto che non sono espressamente contemplate dal D.lgs. 231/2001. L'obbligo di adozione del Piano di Prevenzione della corruzione richiede la necessaria integrazione del catalogo dei reati contenuti nel MOG, con specifico riferimento alla parte concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione. Tale orientamento si evince dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale si afferma che le situazioni di rischio: *"...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo."*

In ragione del concetto di corruzione precedentemente esaminato, nel presente Piano sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del Decreto Legislativo 231/2001 ma anche le fattispecie contemplate dalla "Legge anticorruzione" (L.190/12).

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Titolo II Capo I del Codice penale nonché quelli indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dell'Azienda anche se non si configurano come "reati-presupposto" ex D. Lgs.231/01. Con separata trattazione, al fine di consentire una lettura organica e completa del presente documento, sono riportate tutte le fattispecie di reato che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs.231/01. Per approfondire queste fattispecie di reato si rimanda all'Appendice 1 "Elenco dei

reati presupposto” del Modello 231/01 di HydroGEA, che viene ora a costituire parte integrante del presente Piano, ed indicato come **ALLEGATO A**.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Generalità

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12 della legge n. 190) in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, HydroGEA S.p.a. ritiene che l'attività del RPCT dev'essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i dipendenti, i quali contribuiscono ad attuare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione. A tal proposito, inoltre, è bene evidenziare che tutti i dipendenti della Società mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione alle condotte tenute. Con ciò premesso, gli ulteriori soggetti che contribuiscono alla prevenzione della corruzione, attraverso specifici compiti e funzioni sono i seguenti:

1. Organo di governo (Consiglio di Amministrazione)

- adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e le revisioni del medesimo (salvo quelle meramente formali);
- provvede alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); - provvede alla nomina del “Referente del RPCT”;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e delle Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 in base all'art. 1 comma 8 Legge 190/2012 come modificato dal D.lgs. 97/2016;
- approva le Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il loro aggiornamento;
- decide eventuali modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- riceve la relazione annuale del RPCT;
- chiama il RPCT a riferire sull'attività;
- riceve segnalazioni dal RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza;
- fornisce direttamente all'ANAC – se richiesto dall'Autorità – informazioni in merito ai documenti/attività elencati nei precedenti punti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tiene conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

2. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e ha il compito principale di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi. È previsto dal D.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Peraltro lo stesso D.lgs. 150/2009 individua, tra i compiti dell'OIV, alla lettera g) del comma 4 dell'art. 14 quello di "promuove e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità". È proprio questa sua funzione, particolarmente collegata agli obblighi prescritti in materia di trasparenza, è stata ripresa dalle norme successive e – per quanto qui interessa – particolarmente dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013. Con delibera 1134/2017 ANAC ha finalmente chiarito alcuni aspetti relativamente agli adempimenti da porre in essere con riferimento alla trasparenza. In tale contesto la stessa ANAC ha chiarito che "la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza". Infine, con delibera 141/2018, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che doveva essere fornita entro il 30.04.2018 con riferimento ai dati pubblicati al 31.03.2017. In relazione a tali scadenze l'Azienda, anche a seguito di quanto emerso nel corso di specifica trattazione della problematica tra la figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e l'Organismo di Vigilanza (ODV), ha ritenuto di dover individuare quale sia, al suo interno, "l'organo di controllo reputato più idoneo" per lo svolgimento delle prescritte attività. Avendo quindi chiarito che le "funzioni" proprie degli OIV e di cui si parla sono quelle relative all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art.14 co.4 lett.G) del D.lgs. 150/2009 e considerando che:

- con delibera 1134/2017 ANAC ha precisato che nelle società i compiti dell'OIV devono essere attribuiti all'organo di controllo interno reputato più idoneo;
- all'interno della HydroGEA S.p.a. la struttura organizzativa prevede quali organi di controllo il Collegio dei Revisori e l'ODV;
- nelle società in controllo pubblico le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza si ritengono "integrative" di quelle già adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di cui al MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) la cui attuazione e monitoraggio sono affidati all'ODV;
- esiste già uno stretto rapporto collaborativo tra il RPC e l'ODV;
- le funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza (ODV);

tale Organismo:

- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT ed agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

3. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

(Si fa rimando a quanto già analiticamente espresso in occasione della trattazione di tale importante figura nel sub comparto denominato **IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**)

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. «il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza». Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori

organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione. Tale figura è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 che unifica in capo a un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne rafforza il ruolo. La figura del Responsabile dovrebbe essere individuata tra i dirigenti esistenti ed in possesso dei seguenti requisiti:

- dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
- dirigente che ricopre un ruolo apicale, in posizione di stabilità;
- dirigente senza un vincolo fiduciario con l'organo di vertice;
- dirigente a cui, in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, possano essere applicate le sanzioni disciplinari;
- dirigente senza responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse. Ad esso devono essere riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Il RPCT svolge compiti di preparazione delle Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, di segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione del mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I compiti istituzionali facenti capo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza sono dettagliatamente riportati al pag. 7 e seg.

Il RPCT è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Di seguito vengono descritte alcune ulteriori specifiche funzioni:

- propone le Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 che devono essere adottate dall'organo amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verifica l'efficace attuazione delle Misure e la loro idoneità;
- propone modifiche alle Misure in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell'amministrazione;
- riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice etico;
- è destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nella società e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'Organo Amministrativo. Il RPCT svolge le sue funzioni in costante coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, considerata la stretta relazione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012.

In tale particolare contesto viene inoltre fatta leva sull'esistenza del documento denominato *Linee guida anticorruzione* di cui all'**ALL. C**.

4. I Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Tenuto conto delle molteplici incombenze facenti capo al RPCT e del fatto che questi può contare sull'apporto fornito da una sola unità interna, per di più a tempo parziale, la Società si avvale della collaborazione di un professionista esterno, dotato di adeguata esperienza nel particolare settore, quale figura di "Referente esterno". Tale risorsa coadiuva il RPCT:

- nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- nell'elaborazione, attuazione e aggiornamento delle misure;
- nella verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, nell'ambito delle attività di propria competenza;
- nell'assolvimento dei compiti di comunicazione/informazione nei confronti del Responsabile ai fini dell'aggiornamento e dei rischi incombenti.

5. *I Collaboratori a qualsiasi titolo –*

- osservano le misure integrative di prevenzione della corruzione ed il Codice etico;
- segnalano le situazioni di illecito.

6. *L'Organismo di Vigilanza*

- partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali ritenga che vi siano attività, anche potenzialmente, rilevanti ai fini della normativa anticorruzione;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231 dell'Azienda.

7. *Responsabili di Direzione*

- valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie direzioni;
- partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono al RPCT le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- si astengono, in caso di conflitto di interesse, dall'intraprendere qualunque processo decisionale ai sensi del Codice Etico, nonché segnalano tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale.

8. *Tutti i Dipendenti*

- partecipano al processo di gestione del rischio; - osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPCT oppure all'Organismo di Vigilanza;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

9. *Tutti i soggetti* che dispongono di dati utili e rilevanti in materia hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare

GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Stando a quanto previsto dalla Legge 190/2012, il PTPCT «*fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*». Pertanto, il Piano stesso non è “un documento di studio o di indagine” ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione”.

Quanto alle indicazioni metodologiche, esse, in sintesi, riguardano:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno;
- b) la mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi, partendo da quelli maggiormente a rischio di fenomeni corruttivi fino ad arrivare all'esame dell'intera attività svolta da HydroGEA S.p.a., si articola nelle seguenti fasi:
 - identificazione;
 - descrizione;
 - rappresentazione;
- c) la valutazione del rischio, che si articola in tre fasi:
 - identificazione degli eventi rischiosi;
 - l'analisi del rischio;
 - la ponderazione.
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere nell'identificazione di misure concrete, sostenibili e verificabili e nella loro programmazione.
- e) il monitoraggio e il riesame.

I principi e la metodologia del processo di gestione del rischio sono tali che l'implementazione degli strumenti tenga conto delle caratteristiche specifiche della società.

Con il presente PTPCT, si mira a coniugare la realtà gestionale di HydroGEA S.p.a. con i principi di impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione di cui al PNA 2019, in base al quale detta gestione deve tenere conto dei seguenti principi guida:

- a) principi strategici che comprendono il coinvolgimento proattivo dell'Organo di indirizzo, la diffusione a livello dell'intera struttura della cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate, la collaborazione tra società ed enti operanti nello stesso comparto o nello stesso territorio al fine di favorire la sostenibilità economica ed organizzativa del processo di gestione del rischio medesimo;
- b) principi metodologici che comprendono la prevalenza della sostanza sulla forma il principio della gradualità e della selettività che consenta di individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo, di miglioramento e apprendimento continuo;
- c) principi finalistici che comprendono l'effettività volta ad evitare la generazione di oneri organizzativi inutili o ingiustificati, l'orizzonte del valore pubblico inteso come miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento.

Questo processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Pavia Acque non intende, in linea con le indicazioni del PNA 2019, introdurre ulteriori misure di controllo, quanto razionalizzare ed implementare le misure già esistenti ed adottate, incrementando soprattutto la fase di monitoraggio e verifica in corso dell'effettiva e efficace applicazione delle azioni già previste che devono favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni assunte e dell'attività in generale della società.

Fasi centrali del sistema sono: l'analisi del contesto sia esterno, sia interno, la fase di valutazione del rischio e del suo trattamento. Accanto a queste due fasi che costituiscono il cuore di tutto il

sistema, ci sono due ulteriori fasi - che Pavia Acque si impegna ad incrementare - riguardanti la consultazione e la compartecipazione dei vari soggetti aziendali alla redazione del Piano e il monitoraggio ed il riesame di tutto l'impianto dell'anticorruzione e della trasparenza. Secondo la logica ciclica del miglioramento continuo mutuata dai Sistemi di gestione della Qualità (ex Norma UNI EN ISO 50001 e UNI EN ISO 9001 di cui HydroGEA S.p.a. si è dotata), bisogna sottoporre a riesame il ciclo dell'annualità precedente tenendo conto, negli obiettivi di miglioramento, dei risultati emersi dal monitoraggio.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale HydroGEA S.p.a. si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Gli elementi che hanno caratterizzato tale tipologia di analisi sono strettamente connessi all'esame del contesto culturale, sociale ed economico all'interno del quale opera l'azienda, oltre che alla consultazione di banche dati o pubblicazioni edite da soggetti istituzionali: Amministrazioni pubbliche locali; Enti nazionali di previdenza e assistenza; C.C.I.A.A. , Fondazioni, ecc..

Particolarmente interessanti sono altresì risultati i dati relativi al contesto giudiziario riferito al tasso di criminalità generale del territorio (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione). In ultimo risultato anche utile il confronto con altre aziende del medesimo settore operanti nel territorio.

L'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, utilizzando 70 indicatori in grado di rilevare i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità, ha stilato una classifica dalla quale emerge che le prime 20 città italiane dove è più alto il "rischio corruzione" sono tutte posizionate nell'area centro-meridionale, mentre tra le 10 province a minor rischio risultano quelle collocate nel territorio a nord-est del Paese. *"Il Friuli Venezia Giulia, nel suo insieme, resta una di quelle terre molto meno problematiche sia sotto il profilo delle infiltrazioni mafiose che di quelle corruttive e dove il tessuto sociale ed economico ma anche morale è discreto"* (Presidente ANAC)

In linea con questa analisi risultano anche i casi di corruzione emersi analizzando i **provvedimenti della magistratura**: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise . Ciò non implica che queste due regioni possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi sono state misure cautelari nel periodo in esame.

Particolarmente interessante, al fine di meglio comprendere il fenomeno in argomento, sono le considerazioni espresse **dall'Alto Commissario Anticorruzione** : ".....(omissis) " i costi della corruzione La centralità dell'analisi economica nella comprensione del fenomeno "corruzione" appare chiara anche solo partendo dalla considerazione dei tratti identificativi essenziali del concetto di corruzione: infatti, alla base dello scambio corruttivo vi è fondamentalmente un incrocio di interessi perseguiti dal corruttore e dal corrotto, interessi che possono essere di varia natura (anche non economica, ma comunque suscettibili di valutazione in termini economici) e che valgono a connotare il fenomeno stesso.

Vi è, dunque, una legge della domanda e della offerta di corruzione che, a seconda dei contesti di riferimento, può essere variamente influenzata, in maniera tale da incentivare o scoraggiare il mercato della corruzione.

Più in generale, la corruzione si caratterizza per la ricerca di rendite (c.d. rent seeking), sia da parte del corruttore che da parte del corrotto. Il primo, infatti, si pone nell'ottica di massimizzare nel

settore elettivo di interesse le proprie opportunità e, in questo processo di ricerca e valutazione, prenderà in considerazione anche il comportamento corruttivo, se questo, secondo una stima di costo-beneficio, potrà risultare conveniente e non presenti margini di rischio tali da risultare dissuasivi⁶. Al secondo, invece, si può presentare (oppure può ricercare e promuovere direttamente) la opportunità di far fruttare la propria posizione, tipicamente pubblica ma anche privata, nel senso di ottenere attraverso di essa benefici extra rispetto alla remunerazione prevista. In questo senso, l'analisi economica può essere un canone interpretativo cruciale, non solo per comprendere le dinamiche dello scambio corruttivo nel singolo caso oggetto di indagine (e dunque anche al fine di indirizzare la fase di ricerca della prova), ma anche e soprattutto per capire come la spinta degli interessi sottesa alla corruzione è in grado di orientare e condizionare le stesse scelte politiche-istituzionali, economiche e sociali, anche a livello macro. Comprendere questi meccanismi di interesse, pertanto, è essenziale anche nell'indirizzare le attività di contrasto, nella duplice valenza preventiva e repressiva.

Infine, la considerazione e il calcolo dei costi della corruzione, la comprensione delle dinamiche "sotterranee" che sorreggono certe scelte di allocazione di risorse o di politica economica, costituiscono anche terreno per svegliare le coscienze e sollecitare l'attenzione dei media e della società civile in generale sulle variabili che condizionano la qualità della spesa pubblica e, in ultima analisi, lo sviluppo economico del Paese e la qualità della vita dei cittadini. La maturata consapevolezza dell'effetto altamente diffusivo della corruzione connesso alla rapida espansione del mercato internazionale, ha indotto un mutamento di pensiero circa la necessità di superare la concezione del fenomeno in termini meramente etici per giungere a comprendere che esiste una vera e propria "economia" della corruzione, difficile da accertare nella sua precisa entità, ma che sicuramente si attesta su valori ingenti.

La **Direzione investigativa antimafia** sottolinea, poi, una sempre maggiore attenzione posta sulle possibili infiltrazioni nelle procedure di gara ed appalti, ma rivela anche come "nonostante negli ultimi due anni si sia verificato un inevitabile rallentamento delle attività imprenditoriali a causa della pandemia, appare sempre maggiore l'interesse delle organizzazioni criminali per l'accaparramento di commesse ed opere pubbliche". "L'immediata disponibilità dei capitali illecitamente acquisiti dalle mafie potrebbe incidere, mediante le attività di riciclaggio, sulla capacità dei sodalizi di inquinare l'economia e di infiltrare la pubblica amministrazione per intercettare le risorse pubbliche immesse nel ciclo produttivo. Fra i settori maggiormente affetti da corruzione si annoverano quelli in cui sono coinvolti ingenti capitali e/o dove l'intervento dello Stato può condizionare significativamente l'operare degli agenti: lavori pubblici e costruzioni, armi e difesa, prodotti energetici e telecomunicazioni, industria farmaceutica e sanità".

Ne deriva che la finalità dell'analisi del contesto esterno è quella di valutare quanto le caratteristiche dell'ambiente nel quale HydroGEA S.p.a. opera, con le sue variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche possa potenzialmente favorire il verificarsi di eventuali fenomeni corruttivi all'interno della Società.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.

L'analisi del contesto interno, che rappresenta il cuore del piano e che ha riguardato gli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo, è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'Azienda.

Alla luce delle innovazioni apportate dal nuovo Organigramma aziendale, che prevede ora la ripartizione delle competenze in tre diverse Direzioni, e nella possibile prospettiva di rivedere l'attribuzione di deleghe e poteri da assegnare ai Responsabili di questi tre comparti, per le imprescindibili operazioni di mappatura è risultato fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali che, attraverso la costituzione di micro gruppi operativi hanno provveduto ad individuare, con l'aiuto degli addetti ai processi, gli elementi peculiari e i principali flussi di ogni singolo contesto.

In tale delicata fase, il RPCT, ha coordinato la mappatura dell'intera gamma di processi, disponendo delle risorse necessarie e della collaborazione dell'intera struttura organizzativa. In particolare i Responsabili di Direzione, hanno fornito le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

Analoga collaborazione è stata fornita anche da tutti i dipendenti, nella consapevolezza che la mancata collaborazione può essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio.

Tenuto conto che, come indicato nel su richiamato All.1 del PNA, le amministrazioni possono procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo, nell'oggettiva considerazione che quest'ultimo può essere definito come "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)" l'analisi in argomento ha trovato fondamento sui seguenti elementi:

- breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha);
- attività che scandiscono e compongono il processo;
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

Quest'ulteriore ambito, particolarmente rilevante ai fini dell'intero meccanismo di difesa, è stato orientato a svolgere un'accurata analisi di tutti i processi attraverso i quali viene svolta l'attività di HydroGEA S.p.a., al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, sono risultate potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La c.d. "Mappatura dei processi" si è basata sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi. Come peraltro previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Effettuata la prima fase di analisi ed identificati i processi, il RPCT, sia attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interni alla Società che, a vario titolo, prendono parte all'elaborazione del processo, sia avvalendosi dei dati e degli elementi di carattere storico presenti:

- a) analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione accaduti in passato, che hanno visto coinvolto la Società od altri Enti/Organismi simili;
- b) rilevazione di indagini / sentenze in materia di "corruzione" che hanno visto coinvolto personale di HydroGEA S.p.a.
- c) analisi di episodi di cattiva gestione accaduti in passato all'interno dell'Azienda o di altri Enti/Organismi simili);
- d) numero di delitti contro la Pubblica Amministrazione di fornitori di HydroGEA S.p.a. tratto dall'analisi dei certificati di casellario giudiziale raccolti in fase di gara (rilevazione anonima), ha associato, a ciascun processo individuato, i potenziali rischi in materia di corruzione, così come evidenziato nell'ultima colonna dell'**ALL. B. Analisi dei rischi.**

A seguito di tale attività, che viene periodicamente ripetuta in sede di aggiornamento del presente Piano, non sono emersi elementi significativi di rischio riconducibili a fattori interni.

Essa ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità della società. Come consigliato dall'ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

- organi di indirizzo,
- struttura organizzativa,
- ruoli e responsabilità;
- politiche, obiettivi, e strategie;
- risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;
- qualità e quantità del personale;
- azioni disciplinari, procedimenti giudiziari
- segnalazioni di irregolarità (whistleblowing) - cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);
- relazioni interne ed esterne.

LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO

La Legge 190/2012, all'art. 1 comma 2 - b i s 4, stabilisce che tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione rientrano i soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

Al fine di definire compiutamente l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (ed anche quella in tema di trasparenza in quanto compatibile) alle società pubbliche, si distinguono le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n° 1 e 2 del Codice Civile, da quelle a partecipazione pubblica non maggioritaria.

Sull'ambito soggettivo di applicazione in materia di prevenzione della corruzione è intervenuto il D.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche e integrazioni alla Legge 190/2012, specificando che il PNA "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001". Pertanto le società in controllo pubblico di cui art. 2 bis comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 23 integrano il MOG ex D.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012.

Tali misure sono ricondotte nel presente documento. Ne consegue che il Modello (MOG) ex D.lgs. 231/2001, così come ulteriormente chiarito nel PNA 2016 – PARTE GENERALE 1 - è stato integrato introducendo dei presidi efficaci rivolti ad assicurare la conformità della gestione riguardo a tutti i reati-presupposto previsti dalla Legge 190/2012, sia dal lato attivo che passivo.

RAPPORTI TRA TRASPARENZA E DATA PRIVACY – TRA LEGGE 190/2012 E DECRETO LEGSLATIVO 231/2001

Rpct e Dpo

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, la pubblicazione dei dati in "Società trasparente" è effettuata previa verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative. Anche in questi casi tuttavia, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, benché effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione di pubblicazione dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche

quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, relativamente alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nel PNA 2019 ANAC § 4.2 ricorda come" la Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono contemporaneamente tutelati sia dalla costituzione che dal diritto europeo primario e derivato".

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 20/2019, stabilisce che, per pervenire al bilanciamento tra i due diritti, sia necessario lo svolgimento di un test di proporzionalità, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

A tale riguardo, il PNA 2019 di ANAC ribadisce che l'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione; viene inoltre sottolineato come al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Per quanto attiene in particolare il trattamento e la protezione dei dati personali ex. D.Lgs. n. 196/2003 HydroGEA S.p.a. ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), nella persona dell'Avv Laura Bragato, come previsto dalla normativa vigente, la quale può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@hydrogea.it.

Tale nomina è stata comunicata al Garante per la Protezione dei Dati Personali in data _____.

HydroGEA S.p.a. ha scelto di nominare, per tale incarico, un soggetto esterno alla società, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia di tale figura nello svolgimento dei propri compiti, come richiesto dal GDPR (Art. 38)

Tale scelta risponde anche all'esigenza di tenere separato il ruolo del DPO da altri ruoli di responsabilità all'interno della struttura aziendale. Questa necessità è stata peraltro ribadita da ANAC nel PNA 2019, nel quale viene raccomandato di non far coincidere, per quanto possibile, la figura del DPO (detto anche RPD) con quella del RPCT, fermo restando che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, a cui, tuttavia, non può sostituirsi nell'esercizio delle funzioni.

È stato altresì nominato il Responsabile interno al trattamento (RDT), nella persona dell'Ing. Enrico Artini, quale risorsa dedicata alla accountability aziendale ai dettami del GDPR.

Si è provveduto alla redazione del Registro dei Trattamenti di HydroGEA S.p.a..

Per ogni struttura aziendale, è stata effettuata una disamina dei processi aziendali che comportano il trattamento di dati personali; in particolar modo, sono state valutate le finalità e la base giuridica dei singoli trattamenti, i dipendenti coinvolti dal trattamento dati, le categorie di interessati e la tipologia di dati trattati, i destinatari esterni delle comunicazioni, gli eventuali trasferimenti di dati verso Paesi non UE, i termini per la cancellazione dei dati (in attesa di ulteriori sviluppi della normativa, fissati nei termini previsti per la conservazione della documentazione amministrativa) e la descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

Ogni singolo trattamento individuato nel Registro è stato quindi sottoposto, sotto la supervisione del Data Protection Officer, a DPIA (Data Protection Impact Assessment), al fine di valutare se la rischiosità delle attività di trattamento di dati personali svolte da HydroGEA S.p.a. sia correttamente

gestita e quindi ridotta ad un livello residuo basso, in virtù dell'applicazione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Per tutti i trattamenti, la rischiosità residua derivante dall'analisi effettuata è risultata essere bassa e, pertanto, i trattamenti di dati personali di HydroGEA S.p.a. possono essere regolarmente svolti.

E' stato creato il Registro dei Data Breach, dove dovranno essere annotate le eventuali violazioni alla sicurezza dei dati personali trattati, siano esse di natura accidentale o illecita. Ogni eventuale Data Breach dovrà essere sottoposto alla valutazione del DPO.

Si è provveduto all'aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alle informative utilizzate dall'Ufficio Gare e Appalti e dall'Ufficio Risorse Umane, dove possono essere gestiti dati di tipo giudiziario o particolari.

Sono state aggiornate le informative destinate agli utenti e ai fornitori (presenti nei contratti e nella modulistica destinata agli utenti): le stesse sono state rese disponibili sul sito web aziendale.

Le informative vengono aggiornate costantemente, per recepire modifiche normative o variazioni nelle modalità di trattamento.

Sono state inoltre aggiornate le informative presenti nelle aree del sito web aziendale dove vengono trattati dati personali, sono stati rimossi eventuali automatismi alla formulazione del consenso e inseriti codici a tutela della sicurezza dei dati inseriti. Si è posta attenzione, in generale, al miglioramento della gestione dei dati in ottica privacy, affinando alcuni processi operativi aziendali.

A titolo di esempio: si procede ad anonimizzare o eliminare dati non necessari ricevuti da soggetti esterni, quali CV e buste paga ricevuti da consulenti o amministratori; non si conservano CV di candidature spontanee e se ne sconsiglia l'invio; si respingono Piani Operativi di Sicurezza ricevuti da imprese appaltatrici contenenti dati sanitari (o comunque non necessari) dei propri dipendenti; si eliminano dati di tipo sanitario inviati dai clienti (ad esempio, unitamente a richieste di piani di pagamento rateali); si "oscurano" all'interno della sezione nel sito web denominata "Società trasparente" i dati personali (e la firma olografa) la cui pubblicazione non sia strettamente necessaria al fine dell'adempimento agli obblighi di legge sulla trasparenza. Sono state predisposte assieme al DPO ed inviate ai soggetti destinatari le lettere di nomina dei Responsabili Esterni al Trattamento e degli Incaricati al Trattamento (dipendenti di HydroGEA S.p.a., ODV, ecc) Sono state pubblicate sul sito web aziendale le informative privacy previste per legge, in considerazione dell'attività di HydroGEA S.p.a.

Nel caso in cui vi sia la necessità di procedere alla pubblicazione di informazioni personali nella sezione Società trasparente, oppure all'evasione di richieste di dati e/o documenti ricevute da terzi in materia di accesso agli atti della società, il RPCT si confronta, di volta in volta, operativamente con il DPO e con il RDT ai fini di stabilire il corretto e condiviso comportamento da tenere, anche in ordine alla possibilità di richiedere, se del caso e in sede di riesame dell'accesso civico generalizzato, parere al Garante della privacy.

Rpct e Odv

Ai fini di dare attuazione all'integrazione tra il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il Modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. 231/01 prevista dal PNA, HydroGEA S.p.a. ha ricompreso il Presente Piano anche all'interno del Modello stesso, andando a costituirne una apposita Parte Speciale, stante la finalità comune di individuazione dei profili di rischio legati alle attività aziendali e di perseguimento dell'obiettivo condiviso della legalità e dell'eticità dell'azione di HydroGEA S.p.a.. Il Piano mantiene comunque la propria valenza di documento autonomo. Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza sono figure distinte che collaborano sinergicamente alla compliance aziendale.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno oltre alla rilevazione dei dati generali alla struttura e alla dimensione organizzativa è proprio la mappatura dei processi consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tenere conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, che possono consistere:

- a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche;
- b) nell'erogazione, a favore dell'amministrazione affidante, di attività strumentali;
- c) nell'erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di "servizi di interesse generale" e di "servizi di interesse economico generale".

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management), secondo il principio guida della "integrazione", in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. Ad esempio, laddove una mappatura dei processi sia stata già realizzata anche per altre finalità (es. revisione organizzativa per processi o sistema di project management), si suggerisce di considerarla come un punto di partenza, in modo da evitare duplicazioni e favorire sinergie, finalizzandola alla gestione del rischio di corruzione."

POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI

Di seguito vengono sinteticamente riepilogate le aree di rischio individuate, complete di identificazione delle macro-responsabilità. Resta inteso che obiettivo delle annualità a seguire è il progressivo affinamento del livello di dettaglio di descrizione del rischio, anche con riferimento all'approfondimento analitico di tutti i singoli micro processi che compongono ogni macro processo, agli elementi in ingresso (input) ed ai risultati attesi (output), nonché alle varie funzioni a vario titolo interessate.

Aree di rischio generali:

- Affidamento di lavori servizi e forniture
- Contratti pubblici Ufficio Gare e Appalti Ufficio Tecnico
- Ufficio Progettazione Acquisizione e gestione del personale
- Ufficio Risorse Umane
- Rilascio concessioni autorizzazioni pareri
- Servitù – Espropri
- Ufficio Tecnico
- Ufficio autorizzazioni Convenzioni
- Gestione dei rapporti con la PA
- Direzione Generale
- Erogazione di contributi, sussidi, sponsorizzazioni nonché attribuzione di vantaggi economici a persone e/o a enti pubblici e/o privati
- Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Ufficio Amministrativo
- Controllo di Gestione
- Incarichi e nomine
- Ufficio Gare e Appalti
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- Ufficio Affari legali e gestione del contenzioso
- Ufficio Legale
- Ufficio recupero crediti

Aree di rischio specifiche:

- Recupero crediti e gestione delle morosità. Piani di rientro.
- Contenzioso e precontenzioso
- Gestione degli investimenti-Programmazione
- Affidamento incarichi di consulenti
- Gestione dei flussi finanziari (pagamenti)
- Gestione note spese e spese di rappresentanza
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Predisposizione del Bilancio
- Gestione contratti con l'utenza
- Gestione delle letture
- Effettuazione delle analisi di laboratorio
- Gestione della morosità-piani di rientro-dilazioni
- Gestione fatturazione attiva
- Effettuazione di controlli diretti e/o per conto di ATO
- Gestione reclami
- Gestione delle richieste utenza allo sportello. Prestazioni all'utenza
- Ufficio Tecnico Direzione lavori e collaudo
- Gestione delle controversie-apposizione di riserve
- Gestione della sicurezza sul lavoro Ufficio
- Gestione delle varianti
- Gestione dei rifiuti (fanghi di depurazione, terre di scavo, toner d'ufficio, ecc.)
- Gestione del patrimonio
- Acquisti e alienazioni patrimoniali
- Ricognizione delle infrastrutture sul territorio (GIS)
- Stipula servitù di passaggio – gestione procedure espropriative
- Richiesta di permessi licenze autorizzazioni varie
- Rilascio di permessi licenze autorizzazioni varie
- Telecontrollo
- Esecuzione adempimenti di segreteria-protocollazione
- Gestione degli accessi informatici
- Gestione del sistema informativo territoriale
- Whistleblowing
- Gestione bonus idrico e indennizzi per mancato rispetto qualità contrattuale
- Gestione degli accessi telematici alla cartografia
- Gestione qualità tecnica
- Gestione prestazioni tecniche all'utenza
- Gestione magazzino
- Gestione della comunicazione
- Gestione delle sponsorizzazioni e liberalità in generale
- Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative
- Gestione delle pubblicazioni in “trasparenza”

Valutazione del rischio

Per quanto attiene, invece, alla metodologia di analisi e valutazione del rischio si è ritenuto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal già citato PTPCT, di confermare quella già utilizzata nell'ambito degli ultimi due PTPC, in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto nelle passate annualità. Ciò anche al fine di poter operare un confronto degli esiti della valutazione tra le

diverse annualità, possibile solo se attraverso l'adozione del medesimo metodo, si ottengono dati omogenei.

La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del Piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, basarsi su un principio prudenziale, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

L'adozione di tale sistema di misurazione ha, inoltre, perseguito l'obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio, cercando di concentrare lo sforzo verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: $Rischio (E) = Probabilità(E) \times Impatto(E)$.

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione è stata valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione è stata eseguita dall'R.P.C.T., (sulla scorta degli elementi informativi fattigli pervenire) operando una conseguente attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: **molto bassa, bassa, media, alta, altissima**.

L'impatto è stato valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull'Azienda in termini di: qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore "probabilità" è stato declinato nella surriportata scala crescente di 5 valori, il fattore "impatto", proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: "alto" e "altissimo", sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per HydroGEA S.p.a. un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: "**medio**", "**alto**" e "**altissimo**", che sono tutti valori che richiedono un adeguato - seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Al fine di poter compiutamente schematizzare l'attività di analisi del rischio, è stata realizzata un'apposita matrice (**Vgs Allegato F**) della quale, per maggior chiarimento, se ne riporta il frontespizio

Area di Rischio	Processo	Attività che compongono il processo	Responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.	Stima del livello di Rischio
-----------------	----------	-------------------------------------	---	------------------------------

È appena il caso di ricordare che uno degli scopi della mappatura dei processi consiste certamente nella possibilità di far emergere ridondanze, duplicazioni e inefficienze.

Procedere a una semplificazione del processo molto spesso rappresenta un'efficace misura di prevenzione della corruzione. In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli, bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'ambito del presente Piano le misure di prevenzione della corruzione sono state classificate come:

- a) *misure obbligatorie*, ossia quelle la cui applicazione discende da un obbligo normativo;
- b) *misure specifiche*, ossia quelle che la Società ha implementato ed intende implementare nel triennio 2020- 2022 per i processi aziendali che presentano una maggiore esposizione al rischio corruzione.

Misure obbligatorie

Le misure obbligatorie sono le seguenti:

- Trasparenza

HydroGEA ritiene che la trasparenza sia uno strumento necessario per assicurare l'imparzialità e la buona gestione; ha una politica interna volta a caratterizzare ogni suo atto secondo criteri di trasparenza e accessibilità. A tal proposito si rimanda alla PARTESECONDA del presente Piano denominata "Trasparenza".

- Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs 231/01

Tenuto conto dell'imprescindibile legame che unisce tale Documento al presente Piano e della concomitante necessità per entrambi di perseguire con ogni possibile mezzo il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'azienda, HydroGEA S.p.a. ha commissionato, ad un team professionale esterno, la realizzazione di un'adeguata rivisitazione del'intero Modello.

- Codice etico

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso del 2022 ha approvato una nuova stesura del proprio Codice Etico e di Comportamento. Esso è l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti i destinatari, intesi come i membri del Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale, i Responsabili di Direzione, i dipendenti e coloro i quali agiscono in nome o per conto della Società, sono tenuti a rispettare ed a far osservare.

Gli interlocutori della Società, intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con HydroGEA S.p.a. (fornitori, clienti, pubblica amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali, autorità con poteri ispettivi, mass media) sono portati a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico.

Il Codice Etico si pone come obiettivi la correttezza e l'efficienza economica nei rapporti interni alla Società (amministratori, management, dipendenti, ecc.) ed esterni ad essa (imprese, utenti, mercato ecc.), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dalla positiva reputazione aziendale. Nell'ambito del presente Piano, il Codice Etico è costituito dall'**ALLEGATO D**.

Il RPCT, qualora nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al PTPCT e/o al Codice Etico, ne dà immediata comunicazione all'OdV, al fine di consentire allo stesso le opportune verifiche e l'eventuale attivazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice stesso.

Il Codice Etico:

- è reso disponibile al pubblico e ai dipendenti attraverso la consultazione del sito internet istituzionale della Società;
- in caso di nuove assunzioni di dipendenti a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione lavoro verrà personalmente consegnato ad ognuno un'informativa, previa acquisizione di formale dichiarazione di presa d'atto;
- in caso di conferimento di incarichi professionali e/o di consulenza, viene richiesta formale dichiarazione di presa d'atto, nella versione disponibile sul sito internet aziendale.

- Verifica sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il RPCT ha la responsabilità, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

A tal proposito, l'Azienda richiede annualmente ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai dirigenti le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs.39/2013, provvedendo a pubblicarle sul sito internet aziendale.
Le dichiarazioni sono altresì richieste in caso di nuova nomina.

- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: Il Pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). Spetta al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento all'attività di vigilanza, si ritiene che in via prioritaria spetti alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage da inserire nel PTPCT. L'ANAC ha affrontato il tema del pantouflage a seguito di segnalazioni e richieste di parere, esprimendo il proprio avviso al fine di fornire indicazioni e superare alcune incertezze sorte in via di prima applicazione della norma.

Alla luce dell'esperienza maturata e delle riflessioni svolte dall'Autorità nell'esercizio delle funzioni attribuite, si ritiene opportuno precisare che:

a) La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i

soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo;

- b) Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato). Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126 è stata inoltre esaminata la questione relativa all'applicabilità del d.lgs. 39/2013 agli enti pubblici economici. Il giudice amministrativo, valutando la coerenza dei criteri di delega contenuti nella l. 190/2012 con la formulazione letterale dell'art. 1, co. 1 e 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013, ha sottolineato la scelta legislativa di ricomprendere non solo le pubbliche amministrazioni ma anche tutti gli enti pubblici, sia gli enti pubblici economici sia quelli classificati come non economici.

Le misure del presente PTPCT per il 2022 in tema di "pantouflage" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT, degli amministratori e dei dipendenti riconducibili alle casistiche sopra definite e pertanto soggetti alle verifiche in questione;
- conseguenti verifiche, da parte del RPCT, che il fenomeno di cui sopra non si sia realizzato nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su segnalazione di soggetti esterni ed interni);
- in caso di manifestazione, valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (amministratori o dipendenti di HydroGEA S.p.a. da una parte, società o pubbliche amministrazioni dall'altra);
- la diffusione a tutto il personale del presente PTPCT;
- la valutazione dell'eventuale inserimento, nel 2022, in tutti i bandi di gara o in altri atti propedeutici all'affidamento di contratti pubblici, del divieto di pantouflage;
- la valutazione dell'eventuale obbligo per il soggetto interessato dall'applicazione della norma, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

L'art.1 comma 51 della L.190/2012 ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". Tale norma è stata poi novellata dall'introduzione delle disposizioni emanate con la Legge 30.11.2017, nr. 179. L'esigenza alla base dell'istituto in questione è da rinvenire nell'assenza, all'interno dell'ordinamento italiano, di una disciplina ad hoc volta a tutelare coloro che segnalano irregolarità apprese in ambito lavorativo, nonché dalla "constatazione che chi denuncia casi di corruzione non soltanto non è protetto, ma rischia lavoro e futuro.

Al fine di attuare la legge e le relative tutele:

- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori della HydroGEA S.p.a. di segnalare condotte illecite rilevanti di cui siano venuti a conoscenza e che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall'OdV garantendo la riservatezza e l'identità del segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti;
- sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

La procedura, denominata **“Procedura per la corretta applicazione dell’Istituto del Whistleblowing”**, adottata in attuazione della legge, prevede canali privilegiati che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante.

Per una piena ed efficace operatività della procedura sono state adottate le seguenti misure:

- l’individuazione di un sistema di gestione delle segnalazioni di violazione che consenta di garantire l’anonimato del c.d. *whistleblower*;
- la formazione specifica dei soggetti apicali, nonché di quelli a loro subordinati;
- l’integrazione del sistema disciplinare predisposto dal MOG, con l’inclusione di sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tale procedura si sostanzia, essenzialmente, nell’individuazione dei sottoindicati canali attraverso i quali i dipendenti possono effettuare le segnalazioni:

- materialmente, attraverso comunicazioni scritte da inviare al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza HydroGEA S.p.a. Piazzetta del Portello nr. 5, Pordenone
- attraverso la casella di posta elettronica odv@hydrogea-pn.it per rivolgere la propria segnalazione all’Organismo di Vigilanza (OdV).
- oppure all’ulteriore indirizzo di posta responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it per effettuare segnalazioni al RPCT. Al fine di rendere efficace i canali di comunicazione sopra esposti l’OdV e il RPCT sono tenuti ad attivare un flusso informativo stabile.

Nessuna segnalazione di illeciti/irregolarità è pervenuta nel corso del 2022.

Attuazione di Procedure

La Società attua procedure che:

- a) richiedono una valutazione e, se del caso, un’indagine di qualsiasi atto corruttivo o violazione della Politica anti- corruzione o del sistema di gestione anti-corrruzione, che venga segnalato, rilevato o che sia anche solo ragionevolmente sospetto
- b) richiedono azioni appropriate nel caso in cui l’indagine riveli alcuna corruzione o violazione della Politica anti- corruzione o del sistema di gestione anti-corrruzione;
- c) autorizzano ed attivano attività investigative, se necessario;
- d) richiedono una cooperazione nelle indagini da parte del personale interessato;
- e) richiedono che lo stato dei risultati delle indagini siano segnalati alla funzione di *Compliance* Anticorrruzione e ad altre funzioni, a seconda dei casi;
- f) richiedono che l’indagine venga condotta in modo confidenziale e che i risultati delle indagini siano confidenziali.

In buona sostanza ora è previsto:

- *la tutela dell’anonimato.*

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. La tutela dell’anonimato tuttavia non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo che la Società deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

- *Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower*

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT ed all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto sopra:

- il RPCT valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
- quest'ultimo valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- la *governance* aziendale valuta i procedimenti di propria competenza e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Coinvolgimento degli stakeholder

Al fine di consentire una partecipazione attiva degli stakeholder esterni, sia in fase di pianificazione strategica (i.e. redazione del Piano), sia in fase di rendicontazione dei risultati raggiunti in tema di trasparenza e anticorruzione e, in generale, per poter ricevere segnalazioni e pareri in materia da parte dei cittadini-utenti, si fa riferimento al già citato indirizzo di p.e.: la Società ha attivato l'indirizzo e-mail dedicato *responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it*. Le segnalazioni verranno analizzate dal RPCT che, in contraddittorio con i referenti delle aree interessate, prenderà i dovuti provvedimenti. ➤

Rotazione del personale

La rotazione dei dirigenti e dei dipendenti costituisce, nella prospettiva del PNA, uno degli strumenti fondamentali per contrastare la corruzione. Oggettivamente, infatti, la corruzione, intesa nel senso più ampio del termine, può essere favorita dal consolidamento di funzioni, responsabilità e relazioni negli incarichi stessi. Pertanto, l'alternanza tra più dipendenti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra strutture amministrative ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa di comportamenti improntati alla collusione.

La rotazione, in sostanza, allontana il pericolo di consolidamento di privilegi, consuetudini e prassi che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti che per lungo tempo risultano inseriti in un certo ruolo.

Non a caso, la Legge 190/2012 sottolinea più volte l'importanza della rotazione del personale.

La suddetta misura, tuttavia, come sottolineato dall'ANAC è, altresì, correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali.

Pertanto, in continuità con le prescrizioni contenute nei precedenti Piani triennali, si evidenzia come il ricorso alla misura della rotazione debba essere programmato in modo da risultare adattabile alla concreta condizione organizzativa degli uffici nel rispetto dei principi costituzionali e normativi che regolano la materia e deve essere, altresì, attuato in modo da non comportare rallentamenti, ovvero nocimenti alla efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

Tutto ciò, comunque, nell'ottica di garantire una complessiva elevazione delle capacità professionali e di perseguire la non trattabile finalità di prevenzione dei rischi corruttivi, salvaguardando il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.

Nel ribadire, quindi che la rotazione del personale rappresenta un rilevante mezzo per accrescere la professionalità e l'esperienza lavorativa dei dipendenti, si evidenzia, come costantemente richiamato nelle delibere dell'ANAC, che la stessa diventa indispensabile soprattutto per determinati settori di rischio ove il permanere per un duraturo periodo di tempo potrebbe esporre il personale preposto a eventuali fenomeni corruttivi, intesi anche nella più ampia accezione di "maladministration", come sopra detto.

Con riferimento, pertanto, alla nuova mappatura dei processi e all'inserimento degli stessi nelle diverse macro-aree di rischio, come sopra illustrato, d'intesa con i competenti Uffici dell'Amministrazione, occorrerà promuovere una approfondita, ulteriore riflessione su questo tema sulla base delle richiamate disposizioni normative esistenti in materia e in conformità ai principi sopra descritti, alla luce del fatto che la HydroGEA S.p.a. dispone di poche unità con funzioni dirigenziali e delle considerazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente agli enti di piccole dimensioni.

In definitiva, HydroGEA S.p.a. è consapevole che la "rotazione del personale" costituisce una misura di prevenzione della corruzione che può avere un particolare rilievo nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione.

Tuttavia essa - anche in virtù della sua giovane costituzione e della progressiva definizione dell'attuale assetto della struttura societaria che ha comportato più step di riorganizzazione, di potenziamento dell'organico con l'introduzione e/o l'avvicendamento di nuove figure in posizione apicale - intende la rotazione ordinaria nel senso di accrescimento delle competenze e delle conoscenze del dipendente, nonché come momento di crescita professionale del dipendente stesso.

La rotazione non deve quindi tradursi tout-court nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Pertanto HydroGEA S.p.a. , stante anche la sua tipologia di organizzazione le sue dimensioni e l'assenza di uno storico di episodi riferibili alla c.d. maladministration, si avvale, quale misura organizzativa altamente efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, della articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- a) svolgere le istruttorie e gli accertamenti;
- b) adottare decisioni;
- c) attuare le decisioni prese;
- d) effettuare le verifiche.

Alla luce sia della situazione attuale che non evidenzia significativi livelli di rischiosità, sia della progressiva evoluzione delle competenze e responsabilità dirette in capo a HydroGEA S.p.a. è da ritenere che il principio della rotazione potrà essere eventuale oggetto di recepimento formalizzato in un atto organizzativo aziendale una volta portato a regime tutto l'assetto organizzativo, operativo e strutturale della Società e completati i necessari percorsi di formazione per la riqualificazione del personale.

Quindi, poiché la rotazione delle mansioni come detto non può essere forzatamente attuata a discapito dell'efficienza gestionale, assumono notevole rilevanza il ***principio della segregazione delle funzioni e della distinzione delle competenze***, nonché il principio della trasparenza interna e della tracciabilità delle attività.

HydroGEA S.p.a. si impegna, con specifico riferimento alle aree / processi mappati quali "sensibili", ad operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti fasi:

- a) istruttoria;
- b) decisione;
- c) attuazione;
- d) verifica.

L'obiettivo perseguito è quello di collocare - quanto più possibile - le diverse fasi da a) a d) in capo a funzioni/ soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione) e di dare quanta più trasparenza all'attività svolta da ciascuno anche attraverso il ricorso alla progressiva informatizzazione dei procedimenti, ed in questo senso sono predisposte le procedure aziendali.

Nei casi in cui, tuttavia, per un dipendente sia verificata, da parte della società, la sussistenza dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare per condotte anche solo potenzialmente di natura corruttiva, HydroGEA S.p.a. si impegna ad applicare la c.d. rotazione straordinaria, ovvero l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio.

Misure specifiche

Processo Occupazionale

L'organizzazione, nell'effettuazione dell'Analisi dei Rischi e dell'implementazione del sistema di gestione anticorruzione, ha individuato e tenuto in considerazione i problemi interni ed esterni che sono rilevanti per il suo scopo e che influiscono sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi del Sistema. In particolare, sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- a) le dimensioni, la struttura ed il sistema delle deleghe;
- b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;
- c) la natura, dimensione e complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;
- d) il modello di business dell'organizzazione;
- e) i soggetti sui quali l'organizzazione ha il controllo e le entità che esercitano il controllo sulla organizzazione;
- f) i *business associates* dell'organizzazione;
- g) la natura e la portata delle interazioni con i funzionari pubblici;
- h) le leggi applicabili ed ogni altro obbligo e dovere normativo e contrattuale. –

Consapevolezza e Formazione del personale

HydroGEA S.p.a., consapevole che la formazione del personale assume un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione, fornisce regolarmente adeguata e appropriata consapevolezza e formazione anti-corruzione al personale. Tale formazione affronta le seguenti questioni, a seconda dei casi, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi di corruzione:

- a) Politica anti-corruzione, procedure dell'organizzazione e del sistema di gestione anti-corruzione e l'obbligo di doverle rispettare;
- b) il rischio di corruzione e il danno all'organizzazione che può derivare dalla corruzione;
- c) le circostanze in cui la corruzione può verificarsi in relazione ai loro compiti, e come riconoscere tali circostanze;
- d) come riconoscere e rispondere alle sollecitazioni o offerte di tangenti;
- e) come si può aiutare a prevenire ed evitare la corruzione e riconoscere i principali indicatori di rischio di corruzione;
- f) il contributo che ognuno può dare all'efficacia del sistema di gestione anti-corruzione, compresi i benefici circa il miglioramento delle prestazioni anti-corruzione e le segnalazioni di sospetta corruzione;
- g) le implicazioni e le conseguenze potenziali delle non conformità ai requisiti del sistema di gestione anticorruzione;
- h) come e a chi comunicare eventuali problemi;
- i) informazioni sulla attività formative e su altre risorse disponibili.

Le attività di consapevolezza e formazione al personale sono fornite su base regolare e ad intervalli pianificati a seconda dei ruoli, dei rischi di corruzione a cui sono esposti e di tutte le circostanze ragionevolmente prevedibili.

L'organizzazione conserva informazioni documentate sulle procedure di formazione, sul contenuto della formazione e su quando e a chi è stata erogata.

Per il triennio di riferimento, è previsto uno specifico Piano di formazione del personale così come descritto nel documento che viene a costituire l'**ALLEGATO E** del presente documento.

Sistema disciplinare

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi, in materia di sanzioni e di procedimento disciplinare. Laddove il RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire carattere di violazioni di misure previste nel PTPCT, agisce affinché vengano applicate le vigenti disposizioni di legge, oltre a quelle previste dai contratti collettivi in materia di sanzioni e provvedimenti disciplinari. –

Condivisione delle informazioni

Al fine di ridurre il rischio corruttivo HydroGEA, come strategia aziendale, promuove la condivisione delle informazioni relativa alle attività a rischio di reato tra tutti i Responsabili di servizio.

Gestione del Personale

Al fine di ridurre il rischio corruttivo HydroGEA S.p.a. prevede che:

- a) venga condotta una due diligence sulle persone prima di essere assunte, sul personale prima di essere trasferito o promosso dall'organizzazione, per accertare, per quanto ragionevolmente possibile, che sia opportuna l'assunzione o la rassegnazione e che sussistano motivi validi per ritenere che essi si conformeranno alla Politica anti-corruzione ed ai requisiti del sistema di gestione anti-corruzione;
- b) i premi di risultato, gli obiettivi di performance e altri elementi incentivanti di remunerazione siano rivisti periodicamente per verificare che vi siano ragionevoli garanzie per impedire che costituiscano incentivi alla corruzione;
- c) il personale, il top management ed i componenti il CdA, rilascino una dichiarazione ad intervalli ragionevolmente proporzionati con il rischio di corruzione individuato, con la quale sottoscrivano la loro volontà di conformità con la Politica anti-corruzione;
- d) si attui un'appropriata condivisione delle informazioni relativa alle attività a rischio di reato tra tutti i Responsabili di servizio. –

Controlli di natura finanziari

La Società ha improntato le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in maniera che siano idonee a prevenire la commissione di atti corruttivi, sulla base di deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti che tengano in considerazione quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

In generale, comunque, vengono adottate procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

- 1) tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire ex post con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
- 2) imputazione di pagamento, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
- 3) la documentazione dei flussi finanziari prevede la registrazione di:
 - a) forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc...);
 - b) contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale)
- 4) soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

Non sono consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere al di fuori dei protocolli di comportamento previsti dalle procedure.

Controlli di natura non finanziaria

HydroGEA ha inoltre attuato una serie di procedure/protocolli/ atti a descrivere vari processi aziendali di natura non finanziaria, al fine di contrastare il rischio di corruzione. In particolare, sono stati predisposti controlli nei seguenti settori: approvvigionamento, attività operative, vendite, risorse umane, attività commerciali, attività legali e di regolamentazione. Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) –

Omaggi, ospitalità, donazioni, benefit

Per evitare che l'offerta, la fornitura o l'accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili possano ragionevolmente essere percepite come strumenti di corruzione, la Società ha opportunamente trattato l'argomento nell'ambito delle prescrizioni contenute nel citato Codice Etico. Ulteriori Misure Avute riguardo ai principi ed ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione HydroGEA ha ritenuto utile dare attuazione alle seguenti ulteriori misure finalizzate alla prevenzione della corruzione. –

Cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi

All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D. L.vo n. 39 del 2013, HydroGEA, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica – ai sensi, da ultimo, della Determinazione A.N.AC. n. 833 di data 03.08.2016 – la sussistenza di eventuali condizioni ostative. Esse sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle

condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 del D. L.vo n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D. L.vo n. 39 del 2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Come previsto dal PNA 2019, gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità ed inconfiribilità sono gli incarichi dirigenziali sia interni sia esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del D.Lgs. 39/2013.

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli Amministratori di HydroGEA Sp.a. sottoscrivono una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; lo stesso vale per il Direttore Generale e per i Dirigenti (o funzioni equiparate).

La dichiarazione è aggiornata a cura del RPCT con periodicità annuale. Il RPCT, anche avvalendosi dell'Ufficio Personale, monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconfiribilità in oggetto, mediante la sistematica raccolta delle necessarie autodichiarazioni e verificando a campione la veridicità dei contenuti di alcune di esse, anche con l'ausilio dei competenti uffici aziendali.

In tale contesto, nel corso dell'esercizio 2021 il Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta dell' RPCT e dell'Organismo di Vigilanza ex D,Lgs 231/01, ha adottato specifiche Linee guida interne attraverso le quali è stata disciplinata, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, l'attività di verifica delle dichiarazioni rese a HydroGEA S.p.a.

Tale documento permette di eseguire verifiche a campione, potenzialmente anche su quelle fornite dai Dirigenti.

Con riferimento al 2022 il RPCT ha valutato che tutte le Dichiarazioni in autocertificazione fossero presenti, sottoscritte ed aggiornate. Nessun conferimento di incarichi è stato operato a favore di soggetti in quiescenza.

Limitazione dei cosiddetti acquisti "da banco".

HydroGEA vuole ridurre i cosiddetti acquisti "da banco". Per fare questo, in armonia con il nuovo Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia comunitaria, è stato ideato e nel 2020 messo definitivamente a regime un modello di "richiesta 21 di acquisto" (RDA), che agevoli e renda uniformi le domande da parte dei vari responsabili del procedimento di approvvigionamento. L'intero processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture avviene ora su supporto digitale e consente quindi una gestione condivisa dell'intera filiera degli approvvigionamenti.

A compendio delle misure sin qui descritte, HydroGEA S.p.a. ritiene di inserire nel proprio PTPCT le seguenti ulteriori misure:

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, azienda o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

In caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati (dipendenti, dirigenti, organi sociali, consulenti, collaboratori) di astenersi dall'adottare o fornire pareri, valutazioni tecniche, provvedimenti di competenza nei casi elencati al successivo capoverso, segnalando al proprio superiore gerarchico (in caso di conflitto al RPCT), ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con i soggetti esterni (o interni) interessati dall'atto da assumere e che potrebbe viziare l'atto stesso. Per ciò che attiene il caso specifico del conflitto di interesse nel settore degli appalti (uno di quelle maggiormente a rischio di corruzione) già normato dal Codice dei Contratti pubblici, HydroGEA Sp.a. assume a riferimento le Linee guida di ANAC di cui alla Delibera n.494/2019

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa, possono essere riferite, a seconda dei casi, a:

- legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) della società;
- legami del Consiglio di Amministrazione, del dirigente, del dipendente, rispetto a soggetti esterni con cui la società deve stabilire un formale rapporto:
 - di parentela o affinità sino al secondo grado;
 - di carattere professionale stabile;
- societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere negativamente sull'imparzialità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale.

A fronte della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, il Direttore Generale, su segnalazione del responsabile di ufficio (ovvero il Consiglio d'Amministrazione, in caso di conflitto dello stesso Direttore Generale) provvede a delegare all'atto altro dirigente / dipendente di HydroGEA Sp.a..

In particolare nelle procedure di selezione costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado (art.51 c.p.c.), anche le relazioni personali fra esaminatore e esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove ma in virtù di conoscenze personali o comunque di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto e comunque tale da generare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale (ad es. sussistenza di un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali), ovvero stretti rapporti di amicizia personale, ovvero gravi ragioni di convenienza. Per il 2022 il RPCT effettuerà verifiche a campione in corso d'anno, soprattutto con particolare riferimento:

- alla composizione delle Commissioni giudicatrici, qualora composte da persone estranee alla società, relativamente al merito tecnico negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- alla composizione delle Commissioni di selezione del personale.

VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.

La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per questi motivi, la legge n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra l'altro prevedendo che:

- ▶ le amministrazioni debbono adottare criteri generali per disciplinare i casi di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";
- ▶ in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;
- ▶ il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza; continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.

In tale contesto HydroGEA Sp.a. si pone l'obiettivo, compatibilmente con le altre priorità più cogenti, dell'adozione di una Procedura che contenga i criteri oggettivi e predeterminati per il

conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, la rilevazione degli incarichi extraistituzionali presenti, la modalità per la presentazione della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione, la valutazione di una possibile black list di attività escluse e della possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica, nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

FORMAZIONE DI COMMISSIONI - ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ai fini dell'applicazione dell'art.35bis del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art.3 del D.Lgs. 39/2013:

- si procederà all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali in capo ai soggetti interessati;
- si procederà affinché negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi, siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- si adotteranno gli atti necessari per adeguare i propri protocolli sulla formazione delle commissioni giudicatrici alle normative vigenti ed emanande, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art 78 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai successivi relativi provvedimenti ANAC.

Ai fini dell'applicazione dell'art.35bis del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art.3 del D.Lgs. 39/2013, il RPCT di HydroGEA Sp.a. effettua verifiche circa la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti designati, nei casi seguenti:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva a uffici che presentino le caratteristiche di cui all'art.35bis del D.Lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e altri incarichi di cui all'art.3 del D.Lgs. n.39/2013.

Ogni soggetto interessato deve rendere una dichiarazione, da ritenersi sostitutiva della certificazione ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000, circa la non sussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art.20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Qualora dalla verifica eseguita dal RPCT risultassero precedenti penali per reati contro la PA, HydroGEA Sp.a. adotta le seguenti misure:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
- provvede a conferire incarico o a disporre l'assegnazione ad altro soggetto.

Nel 2022 il RPCT ha verificato la sussistenza di tali dichiarazioni, effettuando, sulla scorta degli elementi contenuti nelle dichiarazioni stesse, gli opportuni riscontri.

CONTROLLO

Sono attivi e funzionanti in HydroGEA Sp.a. più strumenti di controllo di secondo livello che, nello specifico, si affiancano e supportano l'azione svolta in generale dal RPCT.

Tra di essi in particolare si segnala il Controllo di Gestione, totalmente informatizzato, il controllo dell'ODV-OIV, il controllo del Collegio Sindacale e del Comitato di Controllo Analogico, nonché l'attività di effettuazione di audit interni e di verifica del corretto funzionamento aziendale conseguente all'ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015, con i previsti audit sia interni, sia esterni a cura del medesimo Ente certificatore.

INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

HydroGEA S.p.a. dispone già di un buon livello di informatizzazione dei processi, volta a conseguire l'automazione, l'esecuzione, il controllo e l'ottimizzazione di processi interni alla società ne e costituisce, pertanto, il mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento al digitale.

Attraverso la previsione della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi e l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase si riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali.

Prosegue anche nel 2022 il percorso di informatizzazione dei processi (ad es. sistema di protocollo e gestione documentale) e di incremento della cultura informatica della società anche attraverso momenti formativi dedicati, nell'ottica di un maggior controllo, di una semplificazione delle operazioni e delle registrazioni e, più in generale, di una maggior tracciabilità, nonché di una maggior trasparenza di tutte le attività svolte.

Il recente trasferimento della sede aziendale in un nuovo edificio; la costituzione di un ufficio interno alla società denominato "Servizi informativi" con un proprio Responsabile dipendente di HydroGEA Sp.a.; l'acquisto e la gestione diretta, a cura della predetta struttura, dei server aziendali e di tutti i sistemi informatici produrrà nel corso del 2023 sicuramente un effetto positivo sull'incremento del presidio di tale delicata area, con la relativa predisposizione di una vera e propria Procedura di policy informatica, nonché di attività di verifica della sicurezza informatica quali Vulnerability assessment e penetration test .

RASA-RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

In ottemperanza al disposto dell'art. 33 ter, comma 1, del d.l. n. 179/201258, l'ANAC ha opportunamente istituito il sistema AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) relativo alle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale.

Tale sistema comprende i dati anagrafici delle stazioni appaltanti, dei relativi rappresentanti legali nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni appaltanti stesse.

La responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA, nonché dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è attribuita al RASA. L'individuazione del RASA è intesa dall'Aggiornamento 2016 al PNA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

HydroGEA Sp.a. è iscritta sia nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), categoria Gestori dei Pubblici Servizi e Stazioni Appaltanti sia nell'Anagrafica Unica Stazioni Appaltanti (AUSA) con individuazione del Responsabile Anagrafe Unica (RASA) nella persona dell'ing. Daniele Odorico.

Per quanto riguarda la calendarizzazione del monitoraggio della misura, la norma prevede un obbligo di aggiornamento annuale dei dati presenti nella banca dati AUSA.

In merito alla concreta attuazione di tale misura, nel 2022 non sono state operate modifiche ai dati inseriti in AUSA.

MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività di valutazione nel suo complesso del sistema di prevenzione della corruzione e viene svolto dal RPCT con frequenza annuale all'interno della propria Relazione (che dà conto anche del monitoraggio), presentata alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione.

Data l'importanza assegnata al monitoraggio in termini di verifica dell'applicabilità e dell'efficacia delle misure preventive adottate, il RPCT individua alcuni indicatori-chiave, riferibili anche al sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015, nell'ottica di un sistema di gestione integrata, da monitorare attraverso audit dedicati ovvero attraverso una reportistica da predisporre a cura dei responsabili delle attività controllate.

Il monitoraggio relativo all'attuazione ed alla idoneità delle misure individuate costituisce anche uno spunto per l'aggiornamento annuale del Piano, nell'ottica della logica del miglioramento continuo e dell'eliminazione di misure ridondanti

Indicatori – chiave

a) Misura di disciplina del conflitto di interessi

Numero di dichiarazioni relative alla possibile insorgenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, rilasciate dai dirigenti, dagli organi di direzione e controllo, o da altre posizioni della struttura organizzativa aziendale, da sottoporre alla valutazione del RPCT in quanto individuato quale soggetto tenuto a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni pervenute.

Dato riferito all'anno 2022: nessuna dichiarazione pervenuta Azione ulteriore prevista per il 2022: Valutare la predisposizione di un apposito Modulo di Dichiarazione su format prestabilito dalla società

b) Incarichi extraistituzionali

Effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali, anche ai fini della predisposizione di una specifica Procedura. Dato riferito all'anno 2022: nessun incarico extra lavorativo comunicato, necessitante di autorizzazione e, quindi, di pubblicazione.

c) Divieti post employment (pantouflage)

Verificare la presenza di apposita clausola negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage. Dato riferito all'anno 2022: effettuata verifica a campione. Azione ulteriore prevista per il 2023 : valutare, congiuntamente con il Responsabile d'ufficio, la previsione di inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

d) Whistleblowing

Adottata Procedura. Messo a disposizione degli stakeholder, anche sul sito web, di apposito canale informatico a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Numero segnalazioni pervenute nel 2022: nessuna Azione ulteriore prevista per il 2023 : Specifica formazione per il personale.

e) Processo degli appalti

Tenendo in debito conto l'evoluzione normativa che se da un lato sembra semplificare nel settore, dall'altro, con l'arrivo dei fondi PNRR, intende rafforzare il presidio dell'anticorruzione, si individuano, se esistenti, i seguenti indicatori, per l'anno 2023, eventualmente da implementare in corso d'anno in fase di monitoraggio da parte del RPCT:

- Affidamenti diretti per assenza di concorrenti per motivi tecnici e per estrema urgenza;
- Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.

PARTE SECONDA TRASPARENZA

La presente sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è costituita dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 in cui HydroGEA spa individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. 97/2016 del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e in coerenza con le Linee guida già emanate con la delibera n. 50/2013. All'interno di tale quadro di riferimento, pertanto, vengono individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 nr. 33 rappresenta un'importante evoluzione dell'ordinamento giuridico verso una migliore azione della pubblica amministrazione e verso un maggiore obbligo di resoconto delle proprie decisioni e di responsabilità per i risultati conseguiti da parte di chi assume le decisioni pubbliche. Il D.lgs. 33/2013 rientra in una più ampia strategia legislativa che prende avvio dalla legge 190/2012, la quale rappresenta il primo passo verso la predisposizione di un nuovo sistema volto alla prevenzione della corruzione.

Accanto al D.lgs. 33/2013 si pongono il D.lgs. 39/2013, in materia di incompatibilità, il Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tutti sotto la salvaguardia della legge 190/2012.

Quest'insieme di interventi legislativi hanno riscritto la legislazione dell'anticorruzione spostando l'interesse dalla fase della repressione degli eventi corruttivi alla fase della prevenzione, tentando di eliminare i presupposti che consentono lo sviluppo degli avvenimenti corruttivi.

La necessità di pubblicità in soggetti formalmente privati ma operanti nella sfera pubblica quali le società partecipate, rappresenta un passo innovativo, soprattutto quando esse non sono state costituite per ottenere, a favore della pubblica amministrazione, servizi e processi produttivi migliori e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai privati.

Sotto questo punto di vista la normativa presenta degli elementi innovativi, i cui effetti saranno misurabili solo nel lungo periodo.

La prescrizione di una forte pubblicità impone alle società partecipate di rivedere le modalità attraverso le quali vengono svolte le proprie funzioni, per garantire la conoscenza dei processi decisionali ed attuativi.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal soprarichiamato D.lgs. nr. 33/2013, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il D.lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", di seguito D.lgs. 97/2016, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il D.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito

soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Al fine di scongiurare il rischio (concreto) che gli "obblighi di trasparenza" siano applicati in maniera del tutto formale e recepiti come un semplice ed ulteriore adempimento che le pubbliche amministrazioni e le "partecipate" sono costrette ad adottare, HydroGEA S.p.a., attraverso i soggetti chiamati ad applicare ed a vigilare sulle norme, interpretandole in senso sostanziale e non solo formale, si impegna a dare concreta attuazione alle disposizioni previste nei Decreti in argomento.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le disposizioni previste nel presente Programma integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

La trasparenza rappresenta quindi uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti vigenti, prevedendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza. In particolare, all'art. 1, commi 15, 16, 29, 30, 32 e 33, la citata Legge prevede una serie di obblighi di pubblicazione.

L'art. 1, comma 34 precisa infine che "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". Considerato peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel D.lgs. n. 33/2013, le società partecipate devono adottare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel citato decreto, in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33.

Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni dettate dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza). In ottemperanza a queste precise disposizioni, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. devono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt., 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/2013 in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 33/2013).

HydroGEA S.p.a., in ossequio a quanto previsto nella Circolare n. 1/2014, Prot. Nr. 593 emanata in data 14.02.2014 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto "ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3: in particolare, gli enti pubblici e le società controllate e partecipate", la quale prevede che anche gli enti di diritto privato (così come definiti dal D.lgs. n. 39/2013) sono tenuti a predisporre un "Programma per la trasparenza e l'integrità" con le stesse finalità disciplinate dal citato articolo 10 del D.lgs. nr. 33/2013, e nella

convincione che la Trasparenza rappresenti una fondamentale misura di prevenzione della corruzione, nel presente documento intende rappresentare:

- l'attività sino ad oggi svolta in adempimento alla disciplina sopra citata;
- i soggetti coinvolti e le responsabilità in capo a ciascuno;
- l'attività di monitoraggio da porre in essere.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è affidato il compito di vigilare sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e dal D.lgs. 97/2016, seguendo le linee guida di cui alla Delibera Civit n. 50/2013 ed i criteri di cui all'art 1 comma 15 L. 190/2012, nonché le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.lgs. 33/2013.

La norma stabilisce che il Responsabile per la Trasparenza “ferme restando le responsabilità dei singoli Direttori e Responsabili di Area e/o Entità tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dovrà svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della HydroGEA S.p.a. degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

Quindi, per quanto concerne in particolare la pubblicazione dei dati:

- a) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando, ai soggetti espressamente individuati dalla normativa stessa, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Responsabili di Direzione, nonché dal Consiglio di Amministrazione, relativamente alle funzioni da loro direttamente gestite;
- c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non risponde per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Con la delibera n° 65/2013 avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”, l'A.N.A.C. (ex CIVIT) ritiene che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 22, comma 3, all'art. 14 del medesimo decreto, sono obbligati alla pubblicazione le società di cui le Pubbliche Amministrazioni detengono quote di partecipazione, con l'eccezione delle società quotate in mercati regolamentari e le loro controllate.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione HydroGEA S.p.a. individua al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Successivamente l'A.N.A.C. è intervenuta nuovamente precisando che negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorre considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Da ciò consegue che, relativamente alla *governance* dell'organismo partecipato, con poteri di indirizzo (politico), saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di HydroGEA S.p.a.:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;

- gli importi delle spese di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni patrimoniali previste dall'articolo 2, della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni patrimoniali finali di cui all'articolo 4 della stessa legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (in ogni caso, deve essere data evidenza del mancato consenso).

I dati di cui sopra saranno pubblicati entro tre mesi dalla nomina e rimarranno pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico.

Ai sensi del successivo articolo 15 del medesimo D.lgs. 33/2013, saranno pubblicati e aggiornati nel sito di HydroGEA S.p.a. i seguenti dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001. Gli incarichi dei Componenti del Collegio Sindacale, al pari di quelli dell'Organismo di Vigilanza, ricadono all'interno dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 come evidenziato dalle Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016.

Nel caso di soggetti esterni alla società la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza, a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione e della durata dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. HydroGEA pubblica e mantiene aggiornati, sul proprio sito istituzionale, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

AZIONI (principali adempimenti posti in essere dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Successivamente alla nomina, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a costituire un Gruppo di Lavoro composto da personale dipendente interno della Società, appartenente alle diverse Aree aziendali coinvolte dalla disciplina della trasparenza. A seguito di vari incontri - e con la condivisione delle Direzioni aziendali - sono stati individuati gli obblighi di trasparenza ai quali la Società è soggetta e concordati i documenti e le informazioni da pubblicare sull'apposita sezione del sito aziendale denominata "Società Trasparente".

Le informazioni e i documenti da pubblicare, così come le modalità per rendere accessibili le informazioni stesse, sono state definite alla luce di quanto previsto dalla normativa di settore, dalle varie circolari esplicative fornite dai diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (es: ANAC, Garante per la protezione dei dati personali, AVCP, ecc.), seguendo le indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) nella Delibera n. 50/2013.

ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Le linee guida che HydroGEA S.p.a. sta seguendo in materia di Trasparenza sono state tutte recepite con l'approvazione, avvenuta tramite delibera dell'Amministratore Unico n. 94 del 2015,

del Programma per la Trasparenza e Integrità adottato seguendo quanto disposto dall'art. 10 del D.lgs. n. 33 del 2013.

Il Programma è stato curato e predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con l'ausilio degli Uffici competenti e la collaborazione dei Responsabili delle Direzioni. Di seguito vengono elencate le varie fasi dell'elaborazione del Programma ed i relativi soggetti responsabili:

FASE	SOGGETTI RESPONSABILI
ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE	RPCT
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	Consiglio di Amministrazione
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	Consiglio di Amministrazione, RPCT e Responsabili di Direzione
MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA TRIENNALE	RPCT e Responsabili di Direzione

L'Assemblea dei Soci di HydroGEA spa, nella seduta del 01 luglio 2019, ha deliberato di nominare l'organo amministrativo prevedendo un Consiglio di Amministrazione.

Di seguito si elencano i soggetti responsabili in materia di trasparenza nonché le relative funzioni:

Consiglio di Amministrazione:

- fornisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici in materia di trasparenza;
- vigila sul rispetto degli obiettivi e sull'attuazione delle iniziative del Piano;
- approva il Programma con i successivi aggiornamenti

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- coordina, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, il processo di formazione del Programma triennale;
- elabora ed attua il Programma, avvalendosi del contributo dei Responsabili di servizio e degli Uffici preposti;
- effettua la ricognizione generale e annuale dei dati pubblicati, nonché la verifica temporale di intervenuta pubblicazione;
- verifica l'esistenza di anomalie nelle procedure attivate per la pubblicazione di dati e informazioni, anche attraverso richiesta di documentazione e chiarimenti ai Responsabili di servizio.

Responsabili di Direzione:

- su richiesta del RPCT, forniscono le informazioni necessarie per implementare e aggiornare i dati pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale.

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI

Per consentire la pubblicazione dei dati:

- È stata stabilita l'organizzazione dei flussi informativi e le modalità di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni in conformità alla normativa vigente e alle direttive fornite dai diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (AVCP, ANAC, Autorità Privacy);
- sono stati definiti tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati;
- è stato creato un indirizzo di posta elettronica: *responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it* attraverso il quale:
 - i documenti vengono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione;

- tutti i dipendenti possono inoltrare quesiti in materia di trasparenza; - chiunque (soggetti terzi) può trasmettere le proprie richieste per l'esercizio del diritto di accesso civico.

ACCESSO CIVICO

In data 24 ottobre 2018 l'Autorità ha adottato il "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'A.N.AC. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990", che disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Accesso civico obbligatorio. Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico obbligatorio

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *responsabile.trasparenza@hydrogea-pn.it* In caso di accoglimento, HydroGEA S.p.a. entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *sostituto.trasparenza@hydrogeapn.it*.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

Accesso civico generalizzato

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. N. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. N. 33/2013).

L'accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato al RPCT, Ing. Elena Lenarduzzi ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *responsabile.trasparenza@hydrogea-pn.it*

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento

compilando il Modulo opposizione del controinteressato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. M., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica *responsabile.trasparenza@hydrogea-pn.it*

In caso di accoglimento, l'Autorità allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. M., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it*.

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Al fine di facilitare l'invio delle richieste, HydroGEA ha messo a disposizione i moduli per la formalizzazione delle richieste, reperibili all'interno della Sezione Società Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' necessario bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione con quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

LA FORMAZIONE

Nel generale programma dedicato alla formazione del personale, sono previsti specifici interventi formativi dedicati agli adempimenti trasparenza.

Periodicamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verificherà l'efficacia della formazione erogata.

MONITORAGGIO – AUDIT INTERNI

Anche nell'ambito della trasparenza la Società ha individuato un soggetto che, mediante l'applicazione delle tecniche di audit aziendali già in essere, operi periodicamente le verifiche di controllo e di monitoraggio, sulla base dei requisiti di legge.

Tale strumento consente al RPCT di monitorare costantemente l'andamento di attuazione della disciplina sulla trasparenza, dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuna delle Aree.

L'attività di audit in ambito trasparenza risulta, quindi, essere un elemento che permette di monitorare la corretta ed efficace applicazione, sia in termini di contenuti che di tempistiche, degli adempimenti trasparenza posti in essere dalla Società.

LA VIGILANZA E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Altro aspetto importante del Decreto 33 attiene al sistema di vigilanza e sanzionatorio.

Il ruolo di controllo più rilevante è affidato al responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, il quale ha l'obbligo di:

- segnalare ogni mancato o ritardato adempimento;
- aggiornare il programma triennale per la trasparenza;

- controllare ed assicurare l'attuazione dell'accesso civico;
- controllare la regolare applicazione dell'Istituto del Whistleblowing.

Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine, e incide sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Nelle società partecipate è obbligo del responsabile della trasparenza comunicare qualsiasi inadempienza in materia di trasparenza all'ente controllante.

La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

Relativamente agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle norme in vigore. Tale sanzione è posta a carico del responsabile della mancata comunicazione. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e dell'organismo interessato.

La medesima sanzione è applicata agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento. Per le indennità di risultato il termine, stabilito sempre entro trenta giorni, decorre dalla data del percepimento.

Le sanzioni devono essere irrogate dall'autorità amministrativa competente in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo l'A.N.A.C., così come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981.

Tra i principi più importanti, si rammentano:

- quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni;
- quello del contraddittorio con l'interessato;
- quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

Il procedimento sanzionatorio dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione, dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione. Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del Responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

Tenuto obiettivamente conto, come peraltro già detto in altre occasioni, delle ridotte dimensioni di HydroGEA S.p.a. e nell'oggettiva difficoltà della Società stessa ad emanare in tempi brevi un apposito Regolamento atto a disciplinare la materia, in virtù di quanto espressamente previsto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con la sotto riportata FAQ nr 23.7, le funzioni di irrogazione delle sanzioni sono demandate al RPCT ed al Responsabile dell'Ufficio Disciplina.

"23.7 In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all'avvio del procedimento sanzionatorio e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013? Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981." Con riferimento, infine, alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo Tutela del dipendente o collaboratore che

segnala illeciti ai sensi della Legge nr.179/2017 “Whistleblowing, tenuto conto che ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, quale deterrente contro le «false» segnalazioni, quelle motivate da vendette personali, il presente comparto sanzionatorio, viene integrato con la previsione delle seguenti sanzioni amministrative, prima non previste: 1. qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte degli enti nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 2. qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; 3. qualora venga accertato il mancato svolgimento delle necessarie attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC stabilirà l'importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione. Si fa oltre rimando a quanto contenuto nella “Procedura per la corretta Applicazione dell'istituto del Whistleblowing” di cui al precedente punto 4.1”

CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che HydroGEA aggiorna periodicamente sul proprio sito nella sezione “Società trasparente”.

La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo, su indicazione del RPCT, che ne cura l'aggiornamento secondo lo scadenziario.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione “Società trasparente”

Denominazione Sotto sezione livello 1 (area amministrazione trasparente sx)	Contenuti – sotto sezione livello 2 (area documentazione dx)	Riferimento normativo D.lgs. 33/2013	Dati da pubblicare	Scadenziario	Note di miglioramento e di adeguamento dell'Ente rispetto alla normativa di riferimento
Disposizioni generali	Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, comma 8, lett. a)	Sì	Aggiornamento Annuale Pubblicazione entro 31.01 di ogni anno	I controlli sull'avvenuta pubblicazione sono effettuati in conformità al Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 dall'Organismo di Vigilanza
	Atti generali: Modello Organizzativo contenente il Codice disciplinare e di condotta	Art. 12, comma 1, 2)	Sì		
	Codice Etico	Art. 12, comma 1, 2)	Sì		
	Altri atti generali (statuto, sistema disciplinare, oneri informativi)	Art. 12, comma 1, 2)	Sì		
	Oneri informativi per cittadini ed imprese e Burocrazia zero nonché attività soggette a controllo	Art. 34 e art. 37, c. 3-bis del D.L. 69/2013	Sì	Aggiornamento o Annuale	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché dirigenti, (Atto di nomina, curricula, dichiarazioni, elenco compensi annui)	Art. 13, comma 1, lett. a) e art. 14 Dichiarazioni D.lgs. 39/2013	Sì	Si fa riferimento a quanto previsto dalle Linee guida ANAC approvate il 28.12.2016	Risulta non pertinente la rendicontazione gruppi consiliari – art. 28 che pertanto non saranno pubblicate Tra cui le figure dirigenziali
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28	Non pertinente		

	Articolazione degli uffici (organigramma e contatti)	Art. 13, comma 1, lettera b) e c)	Si		
	Eventuali sanzioni per mancata comunicazione dati	Art. 47	Si		
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi (estremi atto conferimento incarico, curricula, dichiarazioni, compensi)	Art. 15	Si	Tempestivo	Tra cui il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza
Personale	Dotazione organica Tassi d'assenza Costo del personale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Performance e premi	Art. 10, 16, 18, 20, 21	Si	Annuale	Considerate le dimensioni ridotte del personale e i bassi tassi d'assenza, si pubblicheranno i tassi d'assenza in base ai giorni effettivi, con esclusione dei periodi di ferie.
Selezione del Personale	Pubblicazione procedure selettive personale	Art. 19	Si	Tempestivo	Pubblicazione costante con suddivisione bandi attivi e bandi scaduti
Performance		Art. 20	Si	Tempestivo	I premi di risultato ai dipendenti vengono erogati secondo quanto previsto dall'accordo aziendale per la contrattazione collettiva di secondo livello, pubblicato nel sito internet. Per quanto riguarda quadri e dirigenti i premi vengono definiti annualmente dal CdA.
Enti pubblici vigilati o controllati	Società e enti di diritto privato controllati	Art. 22	Non pertinente	Aggiornamento almeno annuale	HydroGEA non controlla enti o società terze.
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento Dati aggregati dell'attività amministrativa	Art. 24	Non pertinente		Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 97/2016. Si darà evidenza dei recapiti e atti e documenti per l'autocertificazione in caso
Provvedimenti	Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di: - autorizzazioni; - scelte contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con riferimento alla modalità di selezione prescelta; - concorsi e procedure selettive; - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Art. 23	Si	Aggiornamento almeno annuale	HydroGEA non rilascia provvedimenti di autorizzazione o concessione.

Controlli sulle imprese	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare	Art. 25	Non pertinente	Aggiornament o annuale	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
Bandi di gare e contratti	Rinvio alla sezione bandi di gara ed appalti	Art. 37 - Art. 38	Si	Tempestivo	HydroGEA pubblica il file .xml in formato aperto
Sovvenzioni, contributi, sussidi,	Specifica che il Consorzio non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Art. 26 e Art. 27	Non pertinente	Aggiornamento in caso di modifiche	
Bilanci	Bilancio consuntivo ultimo approvato e budget	Art. 29	Si	Tempestivo	
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare e canoni di locazione	Art. 30	Si	Tempestivo	
Controlli e rilievi sull'amministr.ne	Sono pubblicati eventuali controlli in allegato ad ogni rispettivo documento	Art. 31	Si	Tempestivo	
Servizi erogati	Elenco delle attività svolte dall'ASPM, regolamenti e normative inerenti	Art. 32	Si	Aggiornamento almeno annuale	
Pagamenti dell'amministr.ne	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Si	Tempestivo	HydroGEA effettua i pagamenti a 60 gg., come da contratto
Opere pubbliche	Rinvio alla sezione bandi di gara ed appalti	Art. 38	Si	Tempestivo secondo normativa	
Informazioni ambientali	Pubblicazione della Dichiarazione	Art. 39	Non pertinente		
Altri contenuti	Non pertinente	Art. 42	Si		Accesso civico e corruzione

